

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO****Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari**

Il Giudice **d.ssa Maria Magrì**, a scioglimento della riserva assunta in data 07/16/2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'omologa dell'accordo con i creditori di composizione della crisi da sovra indebitamento di **N.R.G. 02/2021** proposto da **CASERI JURI** (C.F. CSRJRU79T05A794A), nato il 05 dicembre 1979 a Bergamo e residente a Sorisole (BG) via Castello n. 5;

P.Q.M.

letti gli artt. 10 e seg. della Legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche;
considerato che non risultano compiuti iniziative o atti in frode ai creditori;

OMOLOGA

L'accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovra indebitamento proposto da **CASERI JURI nato il 05 dicembre 1979 a Bergamo**;

La proposta formulata dal debitore prevede la corresponsione a favore dei propri creditori della somma di complessivi Euro 31.600,00, di cui Euro 10.000,00 mediante anticipo del TFR e Euro 21.600,00 mediante versamenti di Euro 300,00 per n. 72 mensilità. Le debenze relative alla società Nuova Primavera S.n.c. saranno imputate in misura pari al 50% in capo a Caseri Juri e in misura pari al 50% al Barbara Dell'Amico (che ha presentato contestualmente al sig. Caseri un Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento).



Il piano proposto dal debitore prevede la soddisfazione integrale dei crediti posti in prededuzione, l'estinzione delle residue rate della procedura di "Rottamazione ter", come da adesione del 2/11/2018, il pagamento al 50% dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e Nuova Primavera per euro 8.466,70 e dr. Giovanni Colombi per euro 4.583,57) e la soddisfazione parziale dei restanti crediti (nella misura del 5,46% come indicato nella relazione del OCC).

NOMINA

liquidatore la d.ssa FEDERICA RANGELONI, già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che il liquidatore abbia la disponibilità esclusiva dei beni patrimoniali messi a disposizione dal debitore, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigili sull'esatto adempimento di esso e comunichi ai creditori eventuali irregolarità;

DISPONE

che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano annotati sul sito del Tribunale di Bergamo;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 22/06/2021

Il Giudice
d.ssa Maria Magrì

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

